



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **41** del **31/07/2013**

**Oggetto: Rag. Rinaldo Arangino – Sindaco pro-tempore del Comune di Belvì – C.C. 16
Rimborso spese di viaggio per missioni istituzionali effettuate durante il periodo
dal 10 gennaio 2013 al 27 giugno 2013 per € 941,34.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO l'articolo 44, comma 3, del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2011, con il quale viene regolamentata la materia in ordine ai rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori locali per l'espletamento delle missioni istituzionali effettuate nell'interesse dell'Ente amministrato;

VISTO l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che testualmente recita: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*.

RAPPRESENTATO che tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rientrano anche le amministrazioni comunali;

ATTESO che In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con il quale si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

RAPPRESENTATO che sulla reale portata della predetta norma, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sono state chiamate pronunciarsi al riguardo, spesso esprimendo pareri tra di loro discordanti risolti, da ultimo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla medesima Corte a Sezioni riunite in sede di controllo col la deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011, con la quale, nell'affrontare la prospettata

questione di massima di particolare rilevanza, si è così pronunciata: *“il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”* e che *“le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, ecc.”*;

VISTO l'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, il quale stabilisce che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori del capoluogo comunale sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali.;

RICHIAMATO il parere reso dalla Corte dei Conti Campania con la deliberazione n. 21 del 14/02/2013, con il quale osserva: *“L'espresso rinvio operato dall'art. 2 del citato Decreto Ministeriale ai limiti contrattuali contemplati per il personale dirigente, induce il Collegio ad evidenziare come, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto L. n. 78 del 2010), per il personale dirigenziale contrattualizzato (e dunque mutatis mutandis per gli amministratori degli enti locali) non siano più applicabili né l'articolo 15 della L. 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”), né l'art. 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”).”*;

ATTESO che al riguardo le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la Delibera n. 21 del 16 febbraio 2011, hanno riconosciuto: *“ ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ... “ (Cfr. in tal senso: Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011 e n.9/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 20 del 7 – 10 maggio 2012, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio – 2 febbraio 2012).*

CHE la stessa Sezione della Corte dei Conti della Campania, sempre con il parere sopra richiamato, perviene, nel caso in specie, alle seguenti conclusioni: *“..... nei limiti suindicati, un alveo operativo entro il quale riconoscere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell'espletamento del mandato istituzionale.”*, ovvero il rimborso degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/05/2011, con la quale, alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali sopra richiamati, si è stabilito di riconoscere al dipendente comandato in missione e che utilizza il mezzo proprio, un rimborso pari alla somma che avrebbe lo stesso avrebbe speso ove fosse ricorso all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico”, in tal modo aderendo a quanto esplicitato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la citata deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011;

RITENUTO pertanto di dover applicare, in via analogica, anche agli amministratori comunale, il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti attualmente previsti per il personale dipendente;

VISTE ed **ESAMINATE** le allegate tabelle afferenti la richiesta di liquidazione del rimborso delle spese sostenute dal Signor Rinaldo Arangino Sindaco *pro-tempore* di questo Comune, per missioni istituzionali dal medesimo espletate nell'esclusivo interesse dell'Ente Amministrato e qui di seguito riassunte:

LOCALITÀ MISSIONE	DATA	IMPEGNO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO DOVUTO €URO		
Cagliari	10/01/2013	2013 / 182	30/08/01	14,50		
Cagliari	16/01/2013			14,50		
Nuoro	23/01/2013			11,00		
Nuoro	29/01/2013			11,00		
Cagliari	30/01/2013			14,50		
Cagliari	01/02/2013			14,50		
Cagliari	15/02/2013			14,50		
Cagliari	12/03/2013			14,50		
Cagliari	20/03/2013			14,50		
Cagliari	26/03/2013			14,50		
Cagliari	14/04/2013			14,50		
Cagliari	08/05/2013			14,50		
Cagliari	20/05/2013			14,50		
Cagliari	23/05/2013			14,50		
Cagliari	04/06/2013			14,50		
Roma	24/06/2013			324,63		
Verona	26/06/2013			406,21		
				TOTALE €.	941,34	

ACCERTATANE la loro regolarità;

DETERMINA

- di liquidare in favore del Signor RINALDO ARANGINO – *Sindaco pro tempore* – codice fiscale RNRGLD71M04A7760 di questo Comune, la somma complessiva di **€ 941,34** assumendone contestuale impegno, con imputazione della relativa spesa al capitolo **30/08/01** del Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso dotato di idoneo stanziamento con sufficiente disponibilità;
- di disporre che l'importo sopra liquidato venga al relativo beneficiario accreditato sul conto corrente bancario n. **000070243167** dal medesimo intrattenuto presso il Banco di Sardegna – Agenzia di Belvì, contraddistinto dal seguente codice IBAN: **IT15A010158650000070243167**

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)